

CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO

APPELLO

dei sig.ri **CASTALDO GENNARO** nato ad Afragola il 28.09.1959 C.F. CSTGNR59P28A064M, residente ad Afragola alla via Viale Amendola n. 36; **ZOPPI PASQUALINA** nata a Napoli il 01.07.1959 C.F. ZPPPQL59L41F839V, residente a Napoli alla via G. Marino n. 9; **PALMIERI AGATA** nata a Torre Annunziata il 15.01.1964 C.F. PLMGTA64A55L245T, residente a Torre Annunziata alla via c.so Umberto I n. 72; **ETERE GIUSEPPINA** nata a Casoria il 13.06.1968 C.F. TREGPP68H53B990S, residente a Casoria alla via Nazario Sauro n. 12; **GUIDA PAOLA** nata a Vico Equense il 10.03.1973 C.F. GDUPLA73C50L845B, residente a Sorrento alla via Viale Montariello n. 1; **PORTICI EMANUELA** nata a Napoli il 06.07.1973 C.F. PRTPLA73L46F839M, residente a Giugliano alla via San Giuliano n. 24; **MONFRECOLA ELSA** nata a Napoli il 11.12.1968 C.F. MNFPLA68T51F839F, residente a Napoli alla via Stadera n. 62/A; **CASTALDO ANNAMARIA** nata a Napoli il 29.04.1981 C.F. CSTNMR81D69F839F, residente a Casoria alla via Repubbliche Marinare n. 22; **COZZOLINO EDUARDO** nato a Napoli il 03.11.1977 C.F. CZZDRD77S03F839C, residente a Napoli alla via Mianella n. 24; **IULIANI TIZIANA** nata a Napoli il 05.09.1970 C.F. LNITZN70P45F839U, residente a San Giorgio a Cremano alla via San Martino n. 48; **ROCCO ANNA** nata a Napoli il 19.10.1970 C.F. RCCNNA70R59F839R, residente a Casavatore alla via F. Palizzi n. 4; **MARFELLA CONCETTA** nata a Napoli il 03.10.1968 C.F. MRFCCT68R43F839I, residente a Napoli alla via Vecchia Napoli n. 179; **CARDONE SIMONA** nata a Napoli il 02.09.1982 C.F. CRDSMN82P42F839D, residente a Giugliano alla via Ripuaria n. 191; **ARABIA MARIA ASSUNTA** nata a Maddaloni il 21.09.1982 C.F. RBAMSS82P61E971I, residente a Melito alla via Roma n. 538;

PIGNALOSA MARIA nata a Napoli il 01.04.1972 C.F. PGNMRA72D41F839X, residente a Sant'Antimo alla via Cardinale Verde n. 31; **ROMANO TERESA** nata a Napoli il 13.04.1978 C.F. RMNTRS78D53F839V, residente a Casalnuovo di Napoli alla via Rea 10; **CAIAZZO ANNA** nata a Melito di Napoli il 13.09.1968 C.F. CZZNNA68P53F111A, residente a Melito alla via A. Moro n. 19; **GAROFALO FLORA** nata a Napoli il 09.05.1977 C.F. GRFFLR77E49F839V, residente a Sant'Antimo alla via C. Crivelli n. 5; **SCAMARDELLA SARA** nata ad Aversa il 13.08.1979 C.F.: SCMSRA79M53A512D, residente a Melito di Napoli alla via A. Marrone n. 59; **IANNACE ESTERINA** nata a Benevento il 20.09.1981 C.F. NNCSRN81P60A783S, residente a Ceppaloni alla via Petrarca; **SCAMARDELLA DANIELA** nata ad Aversa il 15.02.1983 C.F. SCMDNL83B55A512V, residente a Melito di Napoli alla via delle Ortensie n. 25; **PUCA MIMMA** nata ad Acerra il 16.03.1984 C.F. PCUMMM84C56A024T residente a Sant'Antimo in Via Aldo Palazzeschi n. 10; **DI SPIRITO FRANCESCA** nata S. Antimo il 27.01.1968 C.F. DSPFNC68A67I293B residente a Sant'Antimo in Via Po' n. 1; **PAGANO PATRIZIA** nata a Caserta il 21.01.1973 C.F. PGNPRZ73A61B963J residente a Aversa in Via P. Virgilio Marone n. 11; **DI GRAZIA GIUSEPPINA** nata a Teano il 27.10.1982 C.F. DGRGPP82R67L083U residente a Aversa in Via A. Diaz n. 52; **BRIGIDA ALESSIA** nata a Napoli il 02.07.1984 C.F. BRGLSS84L42F839B residente a Mugnano di Napoli in Via G.di Vittorio n. 13; **DIORIO VALERIA** nata a Napoli il 27.07.1982 C.F. DRIVLR82L67F839Z residente a Sant'Antimo in Via Delle Ginestre n. 30; **MIGLIACCIO MARIA** nata a Casandrino il 22.06.1973 C.F. MGLMRA73H62B925D residente a Casandrino in Via San G.Bosco n. 32; **ABBATE TIZIANA** nata ad Aversa il 08.03.1978 C.F. BBTTZN78C48A512M residente a Fabbriano in Via Profili n. 1; **IAVARONE**

ROSA nata a Napoli il 18.08.1983 C.F. VRNRSO83M58F839U residente a Sant'Antimo in Via L. Bovio n 4; **MARANO CARMELA** nata a S. Antimo il 18.12.1975 C.F. MRNCML75T58I293T residente a Sant'Antimo in Via C.Crivelli n 1; **GUARINO SARA** nata a Villaricca il 24.06.1977 C.F. GRNSRA77H64G309M residente a Giugliano in Campania in Via S.Rosa n 5; **CESARO MICHELA** nata a Napoli il 08.11.1975 C.F. CSRMHL75S48F839U residente a Sant'Antimo in Via Ugo La Malfa n 5; **FIORILLO GIUSEPPINA** nata a Napoli il 10.10.1968 C.F. DRAMRT81M55F839M residente a Capodrise in Via Silvio Pellico n 8, **FABOZZO MARIANNA** nata a Villaricca il 29.07.1983 C.F. FBZMNN83L69G309N residente a Aversa in Via Drengot n 57; **FLAGIELLO FILOMENA** nata a S. Antimo il 19.01.1967 C.F. FLGFMN67A59I293X residente a Sant'Antimo in Via Filippo Turati n 58; **FLAGIELLO LUCIA** nata a S. Antimo il 30.11.1970 C.F. FLGLCU70S70I293L residente a Sant'Antimo in Via Filippo Turati n 58; **RONGA MARIA DOLORES** nata a Napoli il 21.09.1980 C.F. RNGMDL80P61F839M residente a Sant'Antimo in Via Po n 2; **TRABUCCO STEFANIA** nata a Castellammare di Stabia il 28.06.1974 C.F. TRBSFN74H68C129H residente a Scafati in Via Martiri D'Ungheria n 35; **D'AURIA MELANIA** nata a Castellammare di Stabia il 11.11.1980 C.F. DRAMLN80S51C129L residente a Gragnano in Via Don Luigi Russo n 19; **AMMENDOLA LUISA** nata a San Giuseppe Vesuviano il 16.09.1969 C.F. MMNLSU69P56H931P residente a Terzigno in Via Fiume n 90; **BISCONTI ROSARIA** nata a Torre del Greco il 05.04.1980 C.F. BSCRSR80D45L259Y residente a Fiumicino (RM) in Via Trincea delle Fresche n 61/Z; **CLEMENTE FRANCESCO** nato a Sarno il 22.12.1972 C.F. CLMFNC72T22I438K residente a Poggiomarino in Via Sambuci n 5; **GALISE ANNA** nata a Pompei il 30.07.1970 C.F. GLSNNA70L70G813D residente a Boscoreale in Via Garibaldi n 325; **FERRAIUOLO ROBERTA**

nata a Scafati il 07.07.1981 C.F. FRRRRT81L47I483D residente a Scafati in Via Antonio De Curtis n 26; **BUONOCORE GENOVEFFA** nata a Castellammare di Stabia il 01.12.1970 C.F. BNCGVF70T41C129V residente a Castellammare di Stabia in Via Napoli n 360; **FEDERICO ISABELLA** nata a Poggiomarino il 28.06.1977 C.F. FDRSLL77H68G762B residente a Milano in Corso Lodi n 62; **BELVEDERE MICHELINA** nata a Pagani il 21.06.1970 C.F. BLVMHL70H61G230M residente a San Marzano sul Sarno (SA) in Via Termine Bianco n 30; **MARRAZZO ENRICHETTA** nata a Salerno il 15.08.1967 C.F. MRRNCH67M55H703B residente a Roma in Via Monticchio n 4; **FABBROCILE LILIANA** nata a San Giuseppe Vesuviano il 16.10.1980 C.F. FBBLLN80R56H931Q residente a San Giuseppe Vesuviano in Via Mastanielli n 16; **ORAZZO SILVANA** nata a Castellammare di Stabia il 24.10.1975 C.F. RZZSVN75R64C129L residente a Scafati in Via E. De Filippo n 20; **AVINO ANNALISA** nata a Pompei il 17.03.1982 C.F. VNANLS82C57G813K residente a Pompei in Via Duca D'Aosta n 105; **CANGIANIELLO RACHELE** nata a Poggiomarino il 29.09.1962 C.F. CNGRHL62P69G762D residente a Poggiomarino in Via XXIV Maggio n 428; **DE VIVO ANNA** nata a Pagani il 20.02.1981 C.F. DVVNNA81B60G230J residente a Angri in Via R. Raiola n 78; **PROSPERI ALESSANDRA** nata a Castellammare di Stabia il 3.11.1976 C.F. PRSLSN76S43C129J residente a Boscoreale in Via S. Tenente Ernesto Cirillo n 17; **BOZZI GIOVANNA** nata a Castellammare di Stabia il 02.04.1970 C.F. BZZGNN70D42C129P residente a Boscotrecase in Via Mazzini n 18; **BONAVITA SILVANA** nata a Torre Annunziata il 25.01.1962 C.F. BNVSVN62A65L245E residente a Boscoreale in Via Promiscua is. 9; **AMARO ANNA** nata a Castellammare di Stabia il 03.11.1977 C.F. MRANNA77S43C129L residente a Boscoreale in Via Promiscua n 67; **CASTALDI GIOVANNA** nata a Pompei il 21.05.1968 C.F. CSTGNN68E61G813R residente a Boscoreale in Via Panoramica n 13;

CELOTTO ANNALISA nata a Vico Equense il 09.10.1973 C.F. CLTNLS73R49L845J residente a Gragnano in Via Staglie n 54;
ANNUNZIATA LAURA nata a Napoli il 14.07.1981 C.F. NNNLRA81L54F839C residente a San Giuseppe Vesuviano in Via Santa Maria La Scala n 173; **PALOMBA TERESA** nata a Pompei il 06.02.1966 C.F. PLMTRS66B46G813U residente a Pompei in Via Messigno I trav. n 12;
DAL LAGO ORIETTA nata a Pomezia il 04.12.1968 C.F. DLLRTT68T44G811S residente a Anzio in Via Del Biancospino n 118;
CUOMO MARIA ROSARIA nata a Castellammare di Stabia il 13.01.1970 C.F. CMUMRS70A53C129W residente a Gragnano in Via Vittorio Veneto n 135; **GUASTAFIERRO CARMELA** nata a Castellammare di Stabia il 19.11.1975 C.F. GSTCML75S59C129H residente a Boscotrecase in Via G. Matteotti n 30; **MALAFRONTA ANNUNZIATA** nata a Torre del Greco il 23.06.1977 C.F. MLFNZ77H63L259O residente a Scafati in Via Martiri D'Ungheria trav. C. Menotti n 2 bis; **GAITO ANNA** nata a Torre Annunziata il 11.03.1961 C.F. GTANNA61C51L245X residente a Torre Annunziata in Via Oplonti n 43; **BOCCIA LUISA** nata a Napoli il 18.01.1974 C.F. BCCLSU74A58F839O residente a San Giuseppe Vesuviano in Via Rossilli n 94; **LETTIERI MARGHERITA** nata a Torre del Greco il 24.08.1970 C.F. LTTMGH70M64L259H residente a Boscotrecase in Via Pastrengo n 80,
FERRARO ANTONIETTA nata a Ottaviano il 05.03.1963 C.F. FRRNNT63C45G190Q residente a Saviano in Corso Garibaldi n 65/P;
CAPUTO TERESA nata a Torre del Greco il 16.10.1975 C.F. CPTTRS75R56L259P residente a Torre del Greco in Via Pugatorio n 126
MARANO GIOVANNI nato a Torino il 09.04.1977 C.F. MRNGNN77D09L219C, residente a Marigliano alla via S. Francesco d'Assisi n. 85; **D'ARIO MARIA RITA** nata a Napoli il 15.08.1981 C.F. DRAMRT81M55F839M residente a Aversa in Via G.Andreozzi n 19;
CIMMINO CHIARA nata a Napoli il 25.03.1981 C.F.

CMMCHR81C65F839H, residente a Pozzuoli alla via Napoli n. 135;
PELLECCHIA CARMELA nata a Napoli il 05.01.1976 C.F. PLLCML76A45F839I residente a Sant'Antimo in Via G.Fiorelli n 23 ;
PESCATORE ROSARIA nata a Napoli il 26.06.1970 C.F. PSCRSR70H66F839T residente a Arzano in Via A.Russiello n 17; **MISSO TERESA** nata a Frattamaggiore il 07.07.1958 C.F. MSSTRS58L47D789G, residente a Marano di Napoli alla via Tevere n. 55; tutti rapp.ti e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F839S presso lo studio del quale elettivamente domiciliario in Roma alla via degli Avignonesi n. 5, preso lo studio dell'Avv. Enrico Soprano p.e.c. leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it fax n. 0648916676

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento e/o la riforma

previa sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 c.p.c., 6° comma, della esecutorietà della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 516/2016 pubblicata il 21.01.2016, non notificata.

FATTO

I ricorrenti sono insegnanti precari, abilitati alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale.

I ricorrenti sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, **ossia nelle graduatorie** utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

I ricorrenti aspirano ad essere inclusi, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Roma valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal M.I.U.R. ai sensi dell'art. 399 del ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale n. 29 dell'11.4.2014 avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non concedeva ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria, tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".**

In particolare ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, [...1 la domanda...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB...secondo le seguenti modalità H.: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, 'Istanze

on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato *"Regolarizzazioni e esclusioni"*, stabilisce che *"è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3"*.

La piattaforma web denominata *"Istanze on line"*, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del M.I.U.R.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - e impedisce attualmente - ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie il Consiglio di Stato Sez. 6^a con la sentenza n. 1973 del 16.4.2015 ha annullato il D.M. 235 del 9.4.2014 ed ha riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Pertanto con singoli atti di diffida e messa in mora i ricorrenti premesso di non aver potuto *"sino ad oggi presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in quanto il Ministero in indirizzo ha da sempre"* diffidavano il M.I.U.R. e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per **essere** autorizzati alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea

Con il medesimo atto i ricorrenti chiedevano l'inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Roma nonché la valutazione dei titoli attributivi di punteggio, preferenza e riserva.

Atteso che la richiesta dei ricorrenti non riceveva alcun riscontro, gli stessi con Ricorso R.G.N. 35333/2015 adivano il Tribunale di Roma Sez. Lavoro chiedendo di **"1) in via cautelare: ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento dei ricorrenti nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (A.AAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on lime", ovvero **ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;** ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, **di accogliere la conseguente domanda dei ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;** **2) nel merito: disapplicare** il del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, gli art. 9 e 10; **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014); **condannare** le

amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

***In via subordinata** nel caso in cui i ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il M.I.U.R. a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificate per effetto dell'inserimento dei ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della 'proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie'.*

Unitamente al ricorso veniva altresì depositata l'istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

A seguito dell'autorizzazione del giudice i ricoprenti provvedevano alla pubblicazione del ricorso e del Verbale di udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 11.12.2015.

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro con la sentenza n. 516/2016 del 21.1.2016 respingeva il proposto ricorso.

In particolare la sentenza dopo aver richiamato il testo dell'art. 1, comma 605, della legge 27.12.2006 n. 296 sostiene che: " *tale disciplina, salve le deroghe specifiche contenute in norme transitorie anche non di livello primario, che qui non sono applicabili, esclude che i docenti in possesso di diploma magistrale in data anteriore all'anno scolastico 2001-2002 possano per ciò solo aver diritto all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, ove*

non risulti che abbiano già presentato la domanda prima dell'entrata in vigore della norma citata o si siano avvalsi per il biennio 2007/2008 della c.d. clausola di salvezza prevista dalla norma medesima".

A sostegno della tesi il giudice richiama poi il DPR 25.3.2014 che, nell'accogliere parzialmente un ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha recepito il parere del Consiglio di Stato del 5.6.2013, parere che si è limitato a proporre l'annullamento del D.M. 62 del 2001 *"nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2011-2002"*, mentre ha dichiarato infondato il ricorso nella parte relativa alle graduatorie permanenti (ora a esaurimento); il parere infatti, pur affermando che i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001 – 2002 devono considerarsi in possesso di un titolo abilitante ex lege, ha ritenuto che tale titolo di per sé consenta loro di accedere alle sole graduatorie di circolo e di istituto, non alle graduatorie permanenti (ora a esaurimento).

La sentenza nello specifico richiama la motivazione del citato parere secondo cui: *" a ben guardare l'infondatezza della questione sollevata, nel senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l'abilitazione magistrale entro l'anno 2001-2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale*

degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate".

La sentenza citata è palesemente illegittima e se ne chiede, pertanto l'annullamento e/o riforma per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1.1. In primo luogo occorre evidenziare che del tutto erroneamente la sentenza gravata nega la possibilità di riconoscere il diritto dei ricorrenti all'inserimento del loro nominativo nelle graduatorie ad esaurimento.

Com'è noto l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di **"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"**, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"docenti già in possesso di abilitazione"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria **"a esaurimento"** proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Orbene all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano **"nuovi abilitati"** da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

Chi, come gli attuali appellanti, era in possesso del diploma magistrale fin dal 2001-2002 non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie perché la norma fa espressamente salvi *"i docenti già in possesso di abilitazione" (prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento)*".

Il punto nodale della vicenda è la possibilità di riconoscere il diritto all'inserimento nelle graduatorie a distanza di anni dalla trasformazione delle detta graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La sentenza impugnata risolve il punto negativamente laddove sostiene che:

- a) se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo;
- b) se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate.

1.2. Orbene in riscontro alla detta tesi si può affermare che Il diritto degli appellanti non è stato novitariamente accordato da una fonte normativa, ma risiedeva, bisognoso di interpretazione e tutela, nell'ordinamento dato, come affermato dal parere 5.6.2013 del Consiglio di Stato che ha sottolineato il *"contrasto con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio"*.

Gli appellanti dovevano ritenersi in possesso di un titolo abilitante già durante la vigenza delle graduatorie permanenti e, successivamente, al

momento della trasformazione di dette graduatorie in graduatorie ad esaurimento per effetto della legge 296/2006, avendo la anzidetta pronuncia del giudice amministrativo natura meramente ricognitiva dell'assetto ordinamentale già esistente.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie di che trattasi occorre prendere le mosse dalla lettura sistematica della normativa di settore alla luce di una ricostruzione della disciplina inerente la valutazione del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".*

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate " *continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi*".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*

Il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 denominato *"Norme transitorie*

*per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato **"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"**.*

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: **"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"**.

Con il successivo D.P.R. n. 232 del 1998 è stato approvato il **"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a -norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"**.

L'art. 15, comma 7, il D.P.R. 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entrò tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- i diplomati Magistrali con il nuovo ordinamento, e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del. 1997, infatti, precisa che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è intervenuto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014 con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *"1.4 prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923*

n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d. l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del. d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...] Consiglio di Stato, Seconda sezione; parere n. 03813 del 11.09.2013.

Dalla ricostruzione sopra delineata appare evidente che il diritto degli attuali appellanti non è stato successivamente accordato ex novo da una fonte normativa, ma risiedeva nell'ordinamento bisognoso di interpretazione e tutela avvenuta, tuttavia, solo a seguito del detto parere e solo molti anni dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

1.3. Il diritto degli appellanti, come abbiamo detto già sussistente, è rimasto quiescente non per inerzia dei titolari, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritariamente nemmeno consentiva, proprio materialmente attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria la presentazione della domanda.

Sul punto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. 6^a con la sentenza n. 1973 del 16.4.2015 ha riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 **ora per allora non ritenendo sussistente, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, alcuna tardività.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017. In particolare il Collegio della Sez. 6^a con la citata sentenza ha chiarito che:

“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali....Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, i ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatica di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

Sin tanto che, infatti, non è intervenuta la pronuncia di annullamento del D.M. richiamato non è stata concessa la possibilità di presentare domande di inserimento in graduatoria, atteso che lo stesso D.M. prevedeva, sino al suo annullamento proprio sotto tale profilo, unicamente la possibilità di inoltro di istanze di aggiornamento di posizioni già pregresse.

Sotto tale profilo, una volta acclarato, senza smentita alcuna, che il titolo è riconosciuto ad oggi requisito valido a tutti gli effetti di legge per l'inserimento in graduatoria, il mancato accoglimento della diffida inoltrata alle amministrazioni resistenti, e per essa il denegato inserimento nella III fascia della graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017, non può di certo essere ancorato, come pretende di fare il Ministero, al divieto di nuovi inserimenti previsto dalla L.n. 296/2006, (trasformazione da permanenti ad esaurimento delle Gae).

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato è evidente che non può ritenersi operante nessuna decadenza: pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e **l'inoperatività di qualsiasi decadenza.**

2.1. Sotto diverso aspetto occorre evidenziare che il giudice non ritiene applicabile neppure i principi formati successivamente in materia laddove afferma che: *" in senso contrario non vale invocare la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1973/2015 e altre), con cui è stato annullato il d.m. 235 del 2014 nella parte relativa alla posizione dei docenti di volta in volta ricorrenti, in quanto, da un lato, tali pronunce non hanno efficacia erga omnes, ma soggettivamente limitata alle parti di quei giudizi, non potendosi attribuire a detto atto amministrativo contenuto inscindibile, come peraltro si evince chiaramente dal dispositivo di quelle sentenze...e dall'altro lato, tali pronunce forniscono un'interpretazione fuorviante del parere dello stesso Consiglio di Stato".*

Orbene con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non

avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenedo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. (Cfr. Cassazione, Sez. I, 13.3.1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass, 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7.9.2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008.

Nel caso specifico, infatti, il T.A.R. ha ritenuto che "*la finalità, che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico*

dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento. di par condicio e favor participationis".

Da ultimo il Consiglio di Stato ha chiarito che: "Considerato che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti – con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito); considerato, quanto alle spese di lite della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle non univoche decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in materia".

Il Consiglio di Stato con la riportata Adunanza Plenaria Ordinanza n.1 del 27.4.2016 accoglieva l'appello per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglieva l'istanza cautelare in primo grado.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche i ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste dei ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, di fatto e di diritto, si chiede

l'annullamento e/o riforma della sentenza di primo grado con conseguente riconoscimento del diritto degli odierni appellanti il alla presentazione della domanda e all'effettivo inserimento del nominativo degli stessi inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);

ISTANZA I SENSI DELL'ART. 431 C.P.C., 6° COMMA

Nel richiamare espressamente tutto quanto già dedotto, in fatto ed in diritto, e, nel ribadire espressamente tutti i motivi di fondatezza dell'Appello, si ritiene opportuno in relazione alla proposta richiesta di sospensione della sentenza esporre quanto segue.

L'istanza di sospensione della sentenza appare sorretta dal relativo requisito del "*fumus boni iuris*" alla luce di tutte le argomentazioni in diritto esposte nei due specifici motivi di ricorso in appello nonché dal "*periculum in mora*" quale indispensabile presupposto richiesto ai fini dell'emanazione del provvedimento di sospensione attesi gli effetti lesivi del contenuto della sentenza.

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto degli attuali appellanti .

Non si può, infatti, non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei confronti degli attuali appellanti, i quali nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbero la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo o un migliore incarico di supplenza se inseriti in tempo utile per il prossimo reclutamento.

In altri termini, risulterebbe impossibile per gli attuali appellanti essere destinatari di convocazione dalla graduatoria ad esaurimento ovvero dalla

fascia aggiuntiva sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Riguardo gli incarichi a tempo determinato, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1 co.1 e 2 DM 131/2007, per il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti, ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre si attinge dalla graduatoria provinciale dalla quale gli attuali appellanti attualmente sono esclusi.

Parallelamente, qualora venissero inclusi nelle graduatorie ad esaurimento avrebbero diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie di istituto a norma dell'art. 5 co. 4 DM 131/2007 godendo legittimamente dei benefici corrispondenti.

Inoltre, attraverso l'inserimento nelle citate graduatorie beneficerebbe della possibilità concreta di immissione in ruolo per il 50% dei posti disponibili. Invero, in base al piano governativo "la Buona scuola" avrebbe la certezza assoluta di ottenere l'immissione in ruolo.

Tale piano infatti, prevede l'immissione per tutti coloro che sono inseriti nelle GAE, con successiva eliminazione delle GAE stesse infatti la legge 13.7.2015, n. 107 all'art. 1, comma 109, alla lett. c) prevede espressamente che: *"...per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4 - quinquies , del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167".

In tale prospettiva, le more di un processo ordinario di appello determinerebbero un pregiudizio irreparabile con evidenti perdite di *chances* senza possibilità di rimedio alcuno.

Da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a fondamento della richiesta di sospensione appaiono gravi ed irreparabili, considerato, altresì, che le pretese giuridiche e l'interesse sostanziale dedotto dai ricorrenti appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

SI CONCLUDE

Affinchè codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma – Sez. Lavoro, fissata l'udienza di comparizione delle parti, rigettata ogni avversa istanza, Voglia

1) **in via cautelare** :

- **sospendere** ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 c.p.c., 6° comma, l'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 516/2016 pubblicata il 21.01.2016, non notificata;
- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento dei ricorrenti nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (A.AAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on lime", ovvero **ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea**;

2) **nel merito**:

- **annullare** e/o riformare la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 516/2016 pubblicata il 21.01.2016, non notificata;

- **disapplicare** il del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, gli art. 9 e 10;
- **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);
- **condannare** le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.
- **condannare** il M.I.U.R. e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio al pagamento delle spese ed onorari di lite **con attribuzione al procuratore costituito, quale antistatario**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si versa il contributo unificato nella misura € 388,50.

Si allegano documenti come da foliaro:

- 1) Appello;

Avv. Leonardo Sagnibene


- 2) Tribunale di Roma – Sezione Lavoro sentenza n. 516/2016
pubblicata il 21.01.2016;
- 3) Tribunale Civile di Siena – sez. Lavoro – sentenza n. 299/2015 dell'11.11.2015;
- 4) Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria Ordinanza n.1 del 27.4.2016.

Produzione di 1° grado:

- 1) Ricorso;
- 2) Consiglio di Stato Sez. 6^a sentenza n. 1973 del 16.4.2015;
- 3) Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario del
25.3.2014;
- 4) Consiglio di Stato Sez. 6^a parere n. 3813 del 11.9.2013

Allegato n. 1 contenete Diffida inoltra con raccomandate a/r al MIUR e
all'U.S.P. di Roma nonché copia del diploma magistrale di ogni singolo
ricorrente


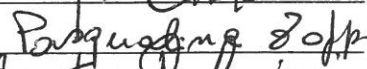
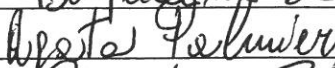
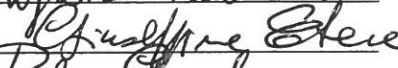
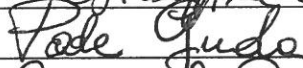
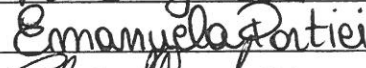
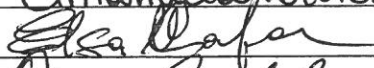
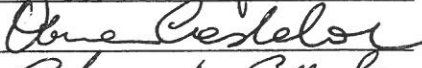
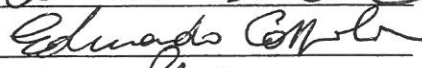
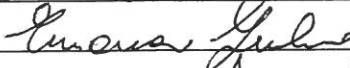
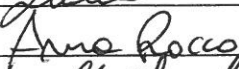
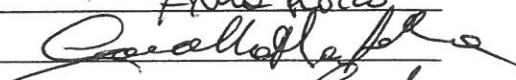

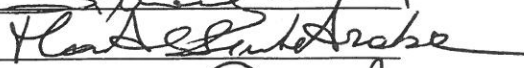
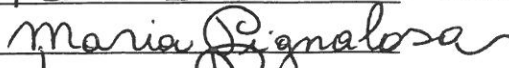


Avv. Leonardo Sagnibene



MANDATO

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio in primo e secondo grado ed in fase esecutiva l'Avv. **Leonardo Sagnibene** conferendogli ogni potere e facoltà, da esercitarsi per ogni fase e grado, inclusi quello di sottoscrivere ogni atto del presente procedimento, proporre istanze cautelari ed urgenti, azioni per ottemperanza ed esecuzione e resistervi, motivi aggiunti e resistervi, impugnative incidentali e resistervi; chiamare terzi in causa e spiegare domande riconvenzionali; con promessa di rato e valido, ed eleggiamo domicilio con lei in Roma alla via degli Avignonesi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Enrico Soprano. Dichiariamo di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed acconsentiamo espressamente ed incondizionatamente al trattamento di tutti i dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli sensibili, identificativi e giudiziari, da parte loro o di eventuali sostituti, delegati, collaboratori di studio od esterni

F.to:

Cognome e nome	Firma
CASTALDO GENNARO	
ZOPPI PASQUAUNA	
PALMIERI AGATA	
ETERE GIUSEPPINA	
GUIDA PAOLA	
PORTIERI EMANUELA	
MONFRECOLA ELSA	
CASTALDO ANNAMARIA	
COZZUOVO EDUARDO	
LULIANI TIZIANA	
ROCCO ANNA	
MARFELLA CONCETTA	
CARDONE SIMONA	
ARABIA MARIA ASSUNTA	
PIGNALOSA MARIA	
ROMANO TERESA	
CAIAZZO ANNA	

GAROFALO FLORA	Flora Garofalo
SCAMARDELLA SARA	Sara Scamardella
IANNACE ESTERINA	Esterina Iannace
SCAMARDELLA DANIELA	Daniela Scamardella
PUSA NUNTA	Nunzia Pusa
DI SPIRITO FRANCESCA	Francesca Di Spirito
PAGANO PATRIZIA	Patrizia Pagano
DI GRAZIA GIUSEPPINA	Giuseppina Di Grazia
BRIGIDA ALESSIA	Alessia Brigida
DIORIO VALERIA	Valeria Diorio
MIGLIARRO MARIA	Maria Migliarro
ABBATE TIZIANA	Tiziana Abbate
IARARONE ROSA	Rosa Iararone
MARANO CARMELA	Carmela Marano
GUARINO SARA	Sara Guarino
CESARO MICHELA	Michela Cesaro
FLORA GAROFALO	Flora Garofalo
FLORILLO GIUSEPPINA	Giuseppina Florillo
MARIANNA FABOZZO	Marianna Fabozzo
FLAGIELLO FILOMENA	Filomena Flagiello
FLAGIELLO LUCA	Luca Flagiello
RONGIA MARIA DOLORES	Maria Dolores Rongia
IRABUCCO STEFANIA	Stefania Irabucco
D'AURIA MEGANIA	Megania D'Auria
AMMENDOLA LUISA	Luisa Ammendola
BISEONTI ROSARIA	Rosaria Bisconti
CLEMENTE FRANCESCO	Francesco Clemente
GAUSE ANNA	Anna Gause
FERRAIULO ROBERTA	Roberta Ferraiulo
BONOCORE GENOVEFFA	Genoveffa Bonocore
FEDERICO ISABELLA	Isabella Federico
BEVEDRE MICHELENA	Michele Bevedre
MARRAZZO ENRICHETTA	Enrichetta Marrazzo
FABROQUE LILIANA	Liliana Fabroque
ORAZZO SILVANA	Silvana Orazio
AVINO ANNAUSA	Annausa Avino
CANGIANIELLO RACHELE	Rachele Cangianello

DE VIVO ANNA	Anna De Vivo
PROSPERI ALESSANDRA	Alessandra Prosperi
BOGGI GIOVANNA	Giovanna Boggi
BONAVITA SILVANA	Silvana Bonavita
AMARO ANNA	Anna Amaro
CASTALDI GIOVANNA	Giovanna Castaldi
CELOTO ANNA USA	Anna Celoto
LAURA ANNUNZIATA	Annunziata Laura
TERESA PALOMBA	Teresa Palomba
ORIENTA DALIAGO	Daliago Orienta
CONTO MARIA ROSALIA	Maria Rosalia Conto
GUASTAFIERRO CARMELA	Carmela Guastafierro
MACAFRONE ANNUNZIATA	Annunziata Macafrone
GAITO ANNA	Anna Gaito
BOCCA LUISA	Luisa Bocca
LENIERI MARGHERITA	Margherita Lenieri
FERRARO ANTONIETTA	Antonietta Ferraro
CAPUTO TERESA	Teresa Caputo
MARANO GIOVANNI	Giovanni Marano
D'ARIO MARIA BIA	Maria Bia D'Ario
CIMMINO CHIARA	Chiara Cimmino
PELLERCHIA CARMELA	Carmela Pellerchia
PESCATORE ROSALIA	Rosalia Pescatore
MISSO TERESA	Teresa Misso
talì zino	Leonardo Sagnibene

